

**Regole in materia di coperture per
Infortuni Professionali ed Extra-
professionali a favore del Personale
appartenente alle Aree Professionali
ed ai Quadri Direttivi**

Aprile 2008

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extra- professionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

SEZIONE 1 - INFORTUNI PROFESSIONALI

PRINCIPI GENERALI

Sono professionali gli infortuni subiti dal dipendente nell'esercizio delle attività professionali sia presso la Banca che durante missioni in Italia e all'Estero.

Non risultano comunque indennizzabili eventuali infortuni occorsi al dipendente per effetto di:

- a) eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezione, che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino;
- b) eventi di guerra all'estero, fuori dai territori di cui al punto a);
- c) diretta o indiretta trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) atti dolosi tentati o compiuti dal dipendente, suicidio, tentato suicidio, autolesione intenzionale;
- e) partecipazione in qualità di professionista, a competizioni sportive;
- f) pratica dei seguenti sports:
 - pugilato;
 - lotta nelle sue varie forme;
 - scalata di rocce o ghiacciai di grado superiore al 3° della scala U.I.A.A.
 - guidoslitta
 - speleologia;
 - rugby;
 - sport aerei;
 - paracadutismo;
 - corse e gare motoristiche e relative prove e allenamenti, salvo le gare automobilistiche di regolarità pura
- g) uso non terapeutico di allucinogeni, psicofarmaci, stupefacenti.

A parziale deroga dell'esclusione di cui al punto b) la copertura si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto il dipendente risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace; tale estensione di garanzia non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio militare.

Per gli infortuni professionali è previsto:

- un indennizzo pari a 4 volte la retribuzione annua del dipendente - intendendosi per tale quella assunta come base per la determinazione del "Trattamento di Fine Rapporto" (T.F.R.), nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia- con un

massimale di € 1.050.000,00, in caso di morte;

- un indennizzo di valore corrispondente fino a 5 volte la citata retribuzione annua, con un massimale di € 1.050.000,00, in caso di invalidità permanente.

L'indennizzo viene corrisposto dall'azienda con deduzione delle eventuali prime cinque annualità di rendita da invalidità permanente corrisposte dall'INAIL al personale iscritto e, comunque, senza applicazione di alcuna franchigia.

A prescindere da ogni valutazione dello stato di salute, la copertura per infortuni professionali non è operante per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi.

Per la determinazione delle percentuali di invalidità si farà riferimento alla tabella annessa al D.P.R. 30/06/65 n. 1124 (Tabella I.N.A.I.L.) come in vigore al 24/7/2000 e successive modifiche.

In caso di infortunio da cui derivi, entro e non oltre un anno dal giorno nel quale l'infortunio stesso è accaduto, la morte del lavoratore sarà liquidato il dovuto indennizzo:

1. ai beneficiari designati con dichiarazione sottoscritta dal dipendente e trasmessa alla Direzione Centrale Personale – Ufficio Amministrazione del Personale (Via Lugaro 15 – 10126 Torino) e alla Direzione Immobili e Acquisti – Ufficio Assicurazioni (Via Poma, 47/61 – 20129 Milano);
2. agli eredi testamentari nel caso di testamento redatto in data posteriore alla designazione di cui sub 1.;
3. agli eredi legittimi, in difetto di espressa designazione fatta dal dipendente; il riparto fra i beneficiari sarà effettuato per i soggetti di cui ai precedenti punti 1. e 2. in parti uguali qualora le quote non siano state indicate all'atto della designazione e per i soggetti di cui al presente punto secondo le norme della successione legittima.

DISPOSIZIONI

Denunce di infortunio PROFESSIONALE

Il dipendente che subisca un infortunio deve compilare e sottoscrivere, il modulo di denuncia "[Modulo di denuncia di sinistro - infortunio professionale](#)", inviando la modulistica e la certificazione medica con diagnosi alla Direzione Centrale Personale – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lugaro 15 – 10126 Torino.

Il modulo di denuncia dovrà essere inviato entro quindici giorni dall'infortunio o dal momento in cui il dipendente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuta la possibilità e dovrà essere sottoscritto, oltre che dal dipendente, anche dal responsabile dell'unità organizzativa.

Nei casi di incidenti di particolare gravità o mortali, l'unità organizzativa a cui appartiene il dipendente dovrà inviare immediata segnalazione a mezzo fax all' Ufficio Amministrazione del Personale al numero 011/5553823, comunicando le generalità dell'infortunato e le modalità

dell'infortunio.

Ulteriori adempimenti a cura del lavoratore infortunato

Successivamente all'inoltro del pertinente modulo di denuncia di infortunio, il lavoratore interessato dovrà inviare, a guarigione clinica avvenuta, all'Ufficio Amministrazione del Personale i certificati medici sul decorso delle lesioni e la documentazione attestante il grado di invalidità permanente riportata a seguito dell'infortunio (certificazione INAIL e/o perizia medico legale di parte).

La Banca erogherà le prestazioni di cui sopra al punto "Principi generali" sulla base della percentuale di invalidità permanente indicata nella certificazione rilasciata dall'INAIL.

Laddove la documentazione prodotta fosse costituita da perizia medico legale di parte la Banca sottoporrà detta documentazione all'esame di una struttura di medicina pubblica, dando corso all'erogazione delle prestazioni di cui sopra al punto "Principi Generali", solo sulla base delle insindacabili valutazioni della predetta struttura.

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extra- professionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

SEZIONE 2 - INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI

PRINCIPI GENERALI

Sono extra professionali, gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività che non abbiano carattere professionale; sono compresi anche quelli intervenuti nell'intervallo per la consumazione del pasto e nel tragitto dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa (c.d. "in itinere").

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni derivanti da:

- a) eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezione, che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino;
- b) eventi di guerra all'estero, fuori dai territori di cui al punto a);
- c) diretta o indiretta trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) atti dolosi tentati o compiuti dal dipendente, suicidio, tentato suicidio, autolesione intenzionale;
- e) partecipazione in qualità di professionista, a competizioni sportive;
- f) pratica dei seguenti sports:
 - pugilato;
 - lotta nelle sue varie forme;
 - scalata di rocce o ghiacciai di grado superiore al 3° della scala U.I.A.A.
 - guidoslitta
 - speleologia;
 - rugby;
 - sport aerei;
 - paracadutismo;
 - corse e gare motoristiche e relative prove e allenamenti, salvo le gare automobilistiche di regolarità pura
- g) uso non terapeutico di allucinogeni, psicofarmaci, stupefacenti.

A parziale deroga dell'esclusione di cui al punto b) la copertura si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto il dipendente risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace; tale estensione di garanzia non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio militare.

Le somme assicurate sono le seguenti:

- in caso di morte: 4 volte la retribuzione annua del dipendente -intendendosi per tale quella assunta come base per la determinazione del "Trattamento di Fine Rapporto" (T.F.R.), nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia- con un massimale di € 1.050.000,00;
- in caso di invalidità permanente: 5 volte la citata retribuzione annua, con un massimale di € 1.050.000,00.

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio extra-professionale è prevista l'applicazione di una franchigia come di seguito indicato:

- per invalidità permanente fino o pari al 3% dell'invalidità totale, non sarà erogata dalla compagnia assicuratrice alcuna indennità;
- per invalidità permanente superiore al 3% e fino o pari al 10% della invalidità totale, la compagnia erogherà la relativa indennità per la parte di invalidità eccedente il citato limite di franchigia;
- per invalidità permanente superiore al 10% e fino o pari al 25% della invalidità totale, la compagnia erogherà l'intero importo corrispondente all'invalidità conseguita senza applicare alcuna franchigia.

In caso di invalidità di grado superiore al 25% dell'invalidità totale la compagnia erogherà l'intero importo corrispondente all'invalidità conseguita senza applicare alcuna franchigia e con applicazione di una tabella modulare, come descritto nell'estratto di polizza art. 12, "Franchigia assoluta per invalidità permanente".

A prescindere da ogni valutazione dello stato di salute, la copertura non è operante per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi.

Per la determinazione delle percentuali di invalidità sarà adottata la tabella annessa al D.P.R. 30/06/65 n. 1124 (Tabella I.N.A.I.L.) come in vigore al 24/7/2000 con le modifiche intervenute fino alla stipulazione della polizza.

In caso di infortunio da cui derivi, entro e non oltre un anno dal giorno nel quale l'infortunio stesso è accaduto, la morte del lavoratore sarà liquidato il dovuto indennizzo:

1. ai beneficiari designati con dichiarazione sottoscritta dal dipendente e trasmessa alla Direzione Centrale Personale – Ufficio Amministrazione del Personale (Via Lugaro 15 – 10126 Torino) e alla Direzione Immobili e Acquisti – Ufficio Assicurazioni (Via Poma, 47/61 – 20129 Milano);
2. agli eredi testamentari nel caso di testamento redatto in data posteriore alla designazione di cui sub 1.;
3. agli eredi legittimi, in difetto di espressa designazione fatta dal dipendente; il

riparto fra i beneficiari sarà effettuato per i soggetti di cui ai precedenti punti 1. e 2. in parti uguali qualora le quote non siano state indicate all'atto della designazione e per i soggetti di cui al presente punto secondo le norme della successione legittima.

Si porta a conoscenza che, come da art 14 della polizza, in caso di morte di entrambi i genitori in presenza di figli minori o figli fiscalmente a carico fino a 26 anni il capitale assicurato per il caso di morte si intende raddoppiato.

DISPOSIZIONI

Denunce di infortunio EXTRA-PROFESSIONALE

Il dipendente che subisca un infortunio deve compilare e sottoscrivere il modulo di denuncia "[Modulo di denuncia di sinistro – infortunio extraprofessionale](#)" inviandolo, unitamente alla certificazione medica con diagnosi (in duplice copia), alla Direzione Centrale Personale – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Lugaro 15 – 10126 Torino.

E' indispensabile che il dipendente provveda a sottoscrivere il modulo anche nella parte relativa al consenso al trattamento dei dati, dopo aver preso visione dell'Informativa acclusa al modulo di denuncia; nel caso di mancato consenso, la denuncia non potrà aver seguito per le coperture non gestite direttamente .

Il modulo di denuncia dovrà essere inviato entro quindici giorni dall'infortunio o dal momento in cui il dipendente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità; si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto all'indennizzo si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto.

L'Ufficio Amministrazione del Personale provvederà a completare il citato modulo di denuncia con il dato della retribuzione e ad inoltrarlo alla Direzione Immobili e Acquisti – Ufficio Assicurazioni - Via Poma, 47/61 – 20129 Milano, che è incaricato della gestione dei sinistri.

Ulteriori adempimenti a cura del lavoratore infortunato

Successivamente all'inoltro del modulo di denuncia di infortunio, il lavoratore interessato dovrà inviare periodicamente e sino a guarigione avvenuta, all'Ufficio Assicurazioni della Direzione Immobili e Acquisti i certificati medici sul decorso delle lesioni e la documentazione attestante il grado di invalidità permanente riportata a seguito dell'infortunio.

In caso di prosecuzione dell'infortunio oltre l'anno dovrà essere inoltrata lettera di interruzione dei termini di prescrizione.

ALLEGATO

[Estratto del testo di polizza assicurazione contro gli infortuni extraprofessionali.](#)